

## RISPOSTE AI QUESITI DISCUSSI NELLA RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2022

### DA ANCI E DALLA CABINA DI REGIA DEL

#### PROGRAMMA DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"

#### DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLE AREE E AMMISSIBILITÀ

1.1 Fornire chiarimenti o specifiche indicazioni in ordine agli obblighi da inserire in contratti quali locazione o comodato su aree non di proprietà di comuni, in termini di durata minima del contratto (es. 7 anni come) e durata dell'obbligo di mantenere la piantumazione in situ (15/20 anni)

Si rimanda alla FAQ di seguito riportata,

**5.3 D. La disponibilità giuridica delle aree in capo ai Comuni - art. 6 - comma 1 - lett. a) - può essere riconducibile solo ad un titolo di proprietà/possesso o può derivare anche da contratto di affitto a stipularsi di lunga durata di almeno 15 anni o di durata maggiore? qual è la durata minima richiesta?**

5.3 R. Nel caso delle aree la cui disponibilità giuridica sia ricondotta a contratti di affitto/comodato d'uso/concessione detti contratti dovranno includere il benessere della proprietà privata agli interventi di imboscamento finanziati ed includere il consenso al cambio di destinazione d'uso a bosco delle particelle catastali interessate dall'intervento, fissando espressamente una durata minima della disponibilità di 60 anni, atta ad assicurare il pieno raggiungimento delle finalità poste con l'intervento. Resta inteso che le spese relative a contratti intesi all'acquisizione della disponibilità giuridica delle aree non sono ammissibili a finanziamento.

1.2 La disponibilità dell'area può essere acquisita o perfezionata anche successivamente all'ammissione del progetto a finanziamento? Può essere attestata dall'Ente alla presentazione dell'istanza nelle more del perfezionamento formale?

La disponibilità giuridica delle aree deve essere attestata all'atto della presentazione della proposta progettuale anche qualora, detta disponibilità giuridica delle aree, si trovi in corso di perfezionamento; deve essere attestato, con apposito atto da accludere all'Allegato 3 dell'Avviso "Autodichiarazione sui requisiti di ammissibilità (art. 6 comma 1 dell'avviso pubblico)". In tale atto si preciserà che il soggetto che acquisirà la disponibilità giuridica delle aree si impegna ad offrire pieno assenso agli interventi di forestazione finanziati dall'Avviso pubblico nei tempi e nei termini da esso dettati, a partire dal consenso al cambio di destinazione d'uso a bosco delle particelle catastali interessate da tali interventi.

Tale atto attesterà che il perfezionamento del conferimento della disponibilità giuridica (compravendita/concessione/comodato d'uso) delle aree debba concludersi anteriormente all'ammissione a finanziamento, si da poter essere verificato all'atto della sottoscrizione della convenzione ossia dell'accordo relativo alla concessione del finanziamento alla CM, quale soggetto attuatore dell'Investimento 3.1.

Qualora non sussistano le condizioni necessarie a che il perfezionamento della disponibilità giuridica delle aree si concluda nel rispetto dei target PNRR (M2C4-19 e M2C4-20) si dovrà considerare l'eventuale spostamento della candidatura della proposta progettuale ad annualità successiva.

2 Esplicitare che è possibile il "budget shift" degli obiettivi complessivi dell'avviso fra le CM e se del caso indicare le modalità.

Qualora il target annuale del Programma venga attinto, le risorse stanziare non andranno perse: l'attingimento del target potrà avvenire anche mediante lo spostamento delle risorse finanziarie, stanziare in favore di una CM che non abbia presentato progetti in misura utile a guadagnare- le risorse ad essa spettanti per l'annualità, su progetti presentati da un'altra CM che, invece, abbia presentato ulteriori progetti, e relativo ordine di priorità, per almeno il 30% delle risorse assegnate detta annualità.

3 Contemplare fra le aree prioritarie per gli interventi anche quelle non del tutto prive di copertura arborea e arbustiva e la possibilità di operare in boschi degradati prevedendo la sostituzione di piante deperienti.

Gli interventi di imboscamento finanziati dall'Avviso sono qualificati in tali termini solo quando interessino aree ove la copertura arborea e arbustiva non sia superiore al 30%. La sostituzione di piante deperienti, così come le azioni di bonifica di aree degradate, non è rendicontabile ai fini del Programma di Forestazione finanziato dall'Avviso. Qualora le singole aree presentino una copertura di alberi e/o arbusti del 30% legata alla normale dinamica evolutiva forestale delle aree aperte o sia il risultato della rimozione di piante deperienti a carico delle CM, sarà possibile dare luogo agli interventi di imboscamento nella restante superficie disponibile

(minimo 70%) nel rispetto dei parametri inderogabili dettati dall'Avviso ossia delle 1000 piante/ha e dei costi medi desumibili dalla Tabella di cui all'art. 3, c. 4, dell'Avviso. In sintesi nel restante minimo 70% di superficie disponibile si dovranno comunque mettere a dimora 1000 postime di alberi o arbusti. Si ribadisce che la rimozione delle piante deperienti deve trovare fonti di finanziamento autonome e distinte da quelle garantite dall'Investimento 3.1.

#### *SOGGETTO ATTUATORE*

4 *Esplicitare la possibilità della CM di delegare ai comuni o agli enti istituzionalmente preposti una o più fasi di realizzazione del progetto (attraverso un accordo fra enti), ferma restando la titolarità del progetto in capo alla CM e relativo obbligo di rendicontazione.*

Si rimanda alla FAQ di seguito riportata.

**7.1 D. Le Città Metropolitane possono delegare il loro ruolo di soggetto attuatore a un comune capofila di un'aggregazione di comuni, attraverso apposite convenzioni tra le parti? è possibile instaurare collaborazioni con Università e/o azienda Foreste attraverso convenzioni conto terzi?**

7.1 R. Il soggetto attuatore come previsto dall'art. 4, c. 1, dell'Avviso è la Città Metropolitana che redige propri progetti e/o seleziona progetti elaborati dai Comuni metropolitani, assegnando ad essi una priorità ai fini del finanziamento. A tal riguardo, ed al fine di regolare i rapporti e gli obblighi anche inerenti il monitoraggio e la rendicontazione, la Città Metropolitana potrà fare ricorso a convenzioni con i Comuni, i quali sono qualificabili in termini di soggetto attuatore esterno. Le collaborazioni con Università e/o azienda Foreste ed altri soggetti terzi potranno essere organizzate attraverso idoneo strumento amministrativo (convenzioni, protocolli, accordi, et similia) e la relativa selezione deve avvenire nel rispetto delle norme di parità di trattamento e concorrenza. Resta comunque, sempre, in capo alla Città metropolitana la responsabilità della presentazione dei progetti, della loro attuazione e della loro rendicontazione finale nei rapporti con il MiTE.

Si specifica che, fermo restando il mantenimento della piena responsabilità delle funzioni, i dipartimenti/Direzioni Generali possono delegare una parte o la totalità delle funzioni ad esse assegnate ad altri soggetti pubblici, sulla base delle proprie competenze istituzionali, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli o accordi (accordo pubblico-pubblico) od ulteriori dispositivi amministrativi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine si fornisce in allegato un apposito format di base da integrare/modificare in base alle necessità (*Format accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 (Allegato 8)*). È opportuno ricordare che, in caso di delega delle funzioni, non sono comunque riconosciute a valere sulle risorse PNRR, i costi di funzionamento/spese di assistenza tecnica, ivi compresi quelli inerenti la rendicontazione, monitoraggio e controllo delle spese e target dell'intervento PNRR e connessi all'espletamento delle funzioni delegate.

#### *DIMENSIONE AREALI*

5 *Rivedere la superficie minima richiesta dall'avviso, dando la possibilità di utilizzare anche le superfici che siano comprese in un range tra 1 e 3 ettari per poter formare lotti sufficienti a raggiungere l'obiettivo prefissato, ovvero elevare la deroga dal 10% al 30% rispetto alla superficie minima di ciascun intervento.*

Stanti le previsioni di cui all'art. 5, c. 5, dell'Avviso «*Nel caso concorrano al raggiungimento dei 30/50 ettari più aree distinte, anche non contigue, la superficie minima di ciascun intervento dovrà essere di 3 ettari per i Comuni "DEGURBA 1" e "DEGURBA 2" e di 10 ettari per i Comuni "DEGURBA 3". Fatta salva la dimensione minima complessiva della proposta progettuale di cui al comma 4, la superficie minima di ciascun intervento può essere ridotta nei Comuni "DEGURBA 1" e "DEGURBA 2" a 1 ettaro e nei Comuni "DEGURBA 3" a 5 ettari. Tale deroga non può in ogni caso superare il 10% della superficie complessiva del progetto presentato.*», si deve considerare che la deroga, di cui all'ultimo periodo, con riferimento ai progetti che ricadano prevalentemente nel territorio dei Comuni DEGURBA 1 e DEGURBA2 in quanto gli stessi sono classificati come "densamente popolati", possa intendersi estesa al 30% della superficie complessiva del progetto presentato così come richiesto.

6 *Ammettere aree soggette a bonifica a determinate condizioni come, ad esempio, aree dove sono in corso le attività di bonifica compatibili con le tempistiche dell'Avviso.*

Si rimanda alla FAQ di seguito riportata.

**11.17 D. Cosa si intende per "aree oggetto di bonifica"? La bonifica dev'essere conclusa o può essere ancora in corso?**

11.17 R. L'Avviso all'art. 5, c.3, lett. c), indica fra aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento da esso finanziati «aree degradate ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, in ogni caso già oggetto di

bonifica», è ovvio che un'area in corso di bonifica non possa essere considerata idonea al rimboschimento e, pertanto, la bonifica della stessa deve essersi conclusa.

Qualora la bonifica si concluda posteriormente al termine ultimo di presentazione delle proposte progettuali, ma anteriormente alla sottoscrizione dell'accordo di concessione di finanziamento alla CM, l'Allegato 3 dell'Avviso "Autodichiarazione sui requisiti di ammissibilità (art. 6 comma 1 dell'avviso pubblico)" deve essere corredata da specifico atto di impegno che assicuri la conclusione delle operazioni di bonifica entro termini compatibili con la sottoscrizione dell'accordo di concessione di finanziamento alla CM, ed eventualmente con la registrazione della stessa.

#### ASSETTO VEGETAZIONALE

*7.1 Aumentare la percentuale di piante arbustive ammesse dal 30 ad almeno il 50%, necessario soprattutto per superare extra costi dovuti a particolari condizioni orografiche e ambientali.*

Non è possibile aumentare la percentuale di piante arbustive oltre il 30% in quanto la rapidità di crescita degli arbusti potrebbe ostacolare il necessario sviluppo della componente arborea. Al di sotto del 30% gli arbusti, di norma, facilitano, come mantello forestale, la propagazione e la crescita delle specie arboree.

*7.2 Esplicitare la possibilità di raggiungere il target di piante messe a dimora attraverso la semina delle specie scelte prevedendo il servizio di manutenzione e la verifica dello stato di salute dei germogli con eventuale sostituzione con la piantumazione da affrancare nelle successive annualità 2023/2024*

Le Città Metropolitane potranno decidere di procedere in modo differente in funzione delle specificità e disponibilità locali. In particolare, in mancanza di piante o altro materiale forestale di propagazione (postime) sarà possibile acquisire, con relativa certificazione di provenienza, i semi delle specie previste in progetto. In funzione della germinabilità e di altri parametri che descrivono la qualità dei semi delle singole specie, i semi saranno messi a dimora in vivaio in numero tale da garantire la crescita del numero di piantine previste nel progetto. Perché tale azione determini il raggiungimento del target è necessario che il Direttore dei Lavori certifichi e collaudi tale azione evidenziando la relazione tra semi posti a germinare e crescere in vivaio e l'area del progetto, che dovrà poi ospitare le piantine una volta raggiunta la dimensione ottimale per la messa a dimora in situ. Naturalmente il bando per questo servizio di gestione vivaistica dovrà garantire la sostituzione delle fallanze, ossia l'obbligo di assicurare l'idoneità del postime al momento della messa a dimora nelle aree di progetto.

*7.3 innalzare la quota di piantumazione per ettaro da 1000 piante per ettaro a 1500/1600 piante per ettaro, in modo tale da facilitare il raggiungimento del target dichiarato sulla quota di piantumazioni*

Si rimanda alla FAQ di seguito riportata.

**11.6b D. E' ammissibile un impianto con maggiore densità con l'obiettivo di ridurre gli interventi di manutenzione, da adottarsi ad esempio nelle zone montane particolarmente acclivi dove la gestione delle successive cure risulta problematica?**

11.6b R. Nell'Avviso non si parla di densità, ma di 1000 alberi e/o arbusti per ettaro. Il totale delle piante e il numero degli ettari così conteggiato e già previsto determinano il raggiungimento del target. Come già evidenziato si potranno mettere a dimora 1000 piante su una superficie inferiore a 1 ettaro se nell'area si ha già una copertura arborea o arbustiva (max 30%). Il target richiesto è quindi legato alla messa a dimora di 1000 piante ad ettaro. Come strategia colturale resta inteso che si possa aumentare il numero di piante messe a dimora per evitare significativa sostituzione di fallanze, ma questo costo non potrà essere contabilizzato come acquisto di postime e relativa messa a dimora.

In sintesi, ai fini della computazione delle piante che concorreranno al raggiungimento del target annuale previsto per il Programma di Forestazione sarà, sempre e comunque, considerato il rapporto di 1000 piante/ha. Si ribadisce che l'eventuale incremento della densità del postime messo a dimora in situ, è da riferirsi ad una mera strategia colturale, e non dà luogo ad incrementi proporzionali del finanziamento medio per ettaro previsto dalla Tabella di cui all'art. 3, c. 4, dell'Avviso, in quanto le spese relative a tale strategia colturale, trovano compensazione perché sostituiscono quelle relative ad altre forme di cura colturale (irrigazioni, sfoltimenti, etc.).

#### MONITORAGGIO

8 *Specificare quali sono le attività incluse nella fase di monitoraggio che sono rendicontabili visto che potrebbero essere oggetto di apposito appalto servizio. Nel caso in cui le attività di monitoraggio fossero*

*successive al termine delle spese rendicontabili (si ipotizzano 5 anni) specificare le modalità semplificate che non comportino maggiori oneri per gli enti (vigilanza periodica attraverso uffici o polizia forestale).*

Ai sensi dell'art. 7, c. 3 dell'Avviso «Le attività di messa a dimora, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla misura, si concludono complessivamente nel 2024 e le attività di monitoraggio da parte del MITE nel 2026, fermo rimanendo la continuazione delle attività legate alle cure colturali e al monitoraggio da parte delle Città metropolitane per un periodo di 5 anni dopo la messa a dimora.» Il monitoraggio forestale, inteso in termini meramente tecnici, dovrà proseguire nei 5 anni successivi alla messa a dimora in situ in accordo con le previsioni dell'Avviso e con le dichiarazioni pertinenti il rispetto del principio del DNSH.

*(Il monitoraggio forestale e generalmente le forme di monitoraggio degli interventi intese in forma tecnica non sono previsti dal PNRR; pertanto non sembrano ammissibili a finanziamento spese di manutenzione forestale e cure colturali post 2026) Come si potrà garantire la “perduranza” dell'intervento? Potrebbe essere previsto un appalto integrato di messa a dimora in situ e manutenzione forestale per 5 anni successivi a detta messa a dimora? L'appalto sarebbe aggiudicato entro il 2024 come il collaudo della messa a dimora in situ, ma il contratto scaturito dal bando vincolerebbe l'aggiudicatario ad operare le cure colturali necessarie a garantire la sopravvivenza delle 1000 piante/ha a cinque anni dalla messa a dimora.*

La Cabina di Regia è pronta a redigere una “Nota tecnica su necessità di cure colturali di minimo 5 anni.”

#### **COLLAUDO/RENDICONTAZIONE**

9 *Chiarire i termini del collaudo per i diversi stati evolutivi (es. sulla piantumazione è sufficiente un collaudo in corso d'opera con certificato della direzione lavori o del collaudatore in corso d'opera o da parte di altra figura indicata dal MiTE e per ciò che riguarda la semina IN VIVAIO va specificato l'elemento che attesti la posa in opera)*

Il Programma di forestazione contempla due differenti modalità di collaudo: il primo collaudo riguarda la messa a dimora del postime in situ; il secondo tipo di collaudo, stante l'impossibilità oggettiva di mettere a dimora il postime in situ, contempla la possibilità di prevedere, per le unità rimanenti, una prima fase di messa a dimora di semi in vivaio ed un successivo trapianto in situ; entrambi i due collaudi concorrono all'attingimento del target M2C4-19 del 10/12/2022.

Il primo tipo di collaudo, sarà operato dal Direttore dei Lavori, avverrà in accordo con la legislazione nazionale, cioè in Italia, con il cd. Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, sì che possa essere garantita la terzietà del certificatore.

Anche nel caso del secondo, residuale, tipo di collaudo, il materiale di propagazione, certificato, piantato in vivaio dovrà essere oggetto di collaudo da parte del Direttore dei Lavori ai fini del conteggio delle unità da ammettere al calcolo per il conseguimento del target M4C2-19 ed in coerenza con il meccanismo di verifica degli Operational Arrangements previsto per il predetto target in quanto per ogni target PNRR è richiesta la “*list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location*”.

#### **TEMPISTICHE**

10.1 *Per accorciare le tempistiche esplicitare la possibilità per gli enti, nelle more dell'approvazione dei progetti, di stipulare accordi quadro per le forniture e i lavori di messa in posa e di lavori di manutenzione. Alternativamente possibilità di gare di appalto con apposite clausole che subordinino l'aggiudicazione all'avvenuto finanziamento del progetto.*

Al fine di ridurre le tempistiche di attuazione dei progetti, le città metropolitane hanno la facoltà di avvalersi, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della possibilità di stipulare accordi e contratti quadro per le forniture e i lavori di messa in posa e di lavori di manutenzione. Per la definizione di accordo quadro si rimanda all'art. 3, comma 1 lett. iii) del D. Lgs. 50/2016 e per la relativa disciplina si rimanda all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016. Nella definizione degli accordi quadro, le città metropolitane tengono conto delle spese ammissibili, indicate all'art. 8 dell'Avviso pubblico, e delle tempistiche previste per il conseguimento dei target associati all'investimento PNRR oggetto del predetto Avviso. Deve diversamente escludersi la possibilità di indire gare di appalto con apposite clausole che subordinino l'aggiudicazione all'avvenuto finanziamento del progetto. A tal riguardo vale il principio generale secondo cui i provvedimenti comportanti una spesa devono essere adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria, per come stabilito dall'art. 191 d.lgs. 267/2000 (TU sull'ordinamento degli enti locali), che stabilisce che “gli

enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5". Trova, inoltre, fondamento il generale principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

10.2 *Si ritiene che in relazione alle specifiche tecniche che interverranno, al fine di favorire la presentazione dei progetti, sia necessaria una breve proroga per il tempo necessario per predisporre le modifiche e integrazioni ai progetti.*

È stata concessa un'ulteriore proroga per la presentazione delle proposte progettuali; tale termine è stato fissato alle ore 14.00 del **21 giugno 2022**. La proroga è stata operata con modalità analoghe a quelle della proroga precedentemente concessa, ossia con apposita modifica all'Avviso pubblico, pubblicata sulle pagine dedicate al PNRR del sito ufficiale del MiTE <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap> in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14, c. 1, dell'Avviso.

11 *Le modalità ed i criteri con cui saranno valutate le competenze dei professionisti inclusi nel Gruppo di Lavoro Interdisciplinare ai fini del riconoscimento della qualifica di «botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti» e l'utilità, in relazione alle caratteristiche del progetto, delle "professionalità" presenti nel Gruppo Interdisciplinare ma non espressamente menzionate nell'Avviso.*

Si ribadisce che competenze del Gruppo Interdisciplinare saranno valutate in ragione di quanto riportato nel *Curriculum vitae et studiorum* dei singoli componenti, e si rimanda alla FAQ di seguito riportata.

**4.2 D. Accanto alla figura di coordinatore della proposta progettuale - agronomo-forestale iscritto ad albo professionale - art. 6 comma 1 - lett. g) - e oltre ai botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, è possibile prevedere altre figure che andranno a comporre il gruppo interdisciplinare di progettazione quali, p.e., esperto ambientale, collaboratore amministrativo, collaboratore tecnico.**

4.2 R. Il Gruppo Interdisciplinare deve essere composto almeno dalle figure professionali espressamente indicate all'art. 6, c. 1, lett. g) dell'Avviso, in modo che, ad esso, siano assicurate tutte le competenze minime necessarie all'espletamento delle sue funzioni cioè quelle botaniche, forestali, agronomiche, ecologiche e naturalistiche. Il personale assunto deve essere specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e deve essere attestata la necessità della loro assunzione ai fini dell'attuazione dell'investimento. Inoltre, per l'assegnazione di incarichi a personale esterno si precisa che la circolare MEFGRS 4/2022 stabilisce che «Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

12 *Stante la previsione di considerare la messa a dimora ai fini della rendicontazione del Programma relativamente al target M2C4-19 del 10 dicembre 2022, tale messa a dimora potrà, inizialmente, essere effettuata anche in vivaio, qualora sussista l'impossibilità oggettiva di realizzare la messa a dimora in situ unicamente nel periodo autunnale del 2022?*

Al fine di conseguire il target M2C4-19, in scadenza al T4 2022, è necessario piantare almeno 1.650.000 alberi. In particolare, come anche indicato dall'Avviso pubblico all'art. 6 comma 1 lett. f), i cronoprogrammi dei progetti devono prevedere la messa a dimora del materiale forestale di propagazione entro e non oltre il 10 dicembre 2022. Nel caso di impossibilità oggettiva di realizzare entro la predetta data la messa a dimora, del numero degli alberi previsto dal progetto per quello uno specifico sito di piantagione, è possibile prevedere, per le unità rimanenti, una prima fase di messa a dimora di semi in vivaio ed un successivo trapianto *in situ*. Anche in quest'ultimo caso è necessaria la certificazione ed il collaudo da parte del Direttore dei Lavori ai fini del conteggio delle unità da ammettere al calcolo per il conseguimento del target M4C2-19 ed in coerenza con il meccanismo di verifica degli *Operational Arrangements* previsto per il predetto target. A tal fine, come già evidenziato nel corso dell'audit della Commissione europea, è di fondamentale importanza introdurre meccanismi per evitare il doppio finanziamento (doppio conteggio).

13 *La contemplazione dell'eccezione all'obbligo di presentare, «in fase di sottomissione della proposta, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" dal Ministro della Transizione Ecologica per le aree naturali protette statali o dalla Regione competente negli altri casi.», nei casi in cui tale obbligo decada, posteriormente ai termini di presentazione delle proposte progettuali, ma anteriormente all'inizio delle operazioni di imboscamento.*

È possibile presentare all'atto della presentazione della proposta progettuale candidata all'Avviso una dichiarazione che attesti la data in cui decade l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione all'imboschimento su aree percorse da incendio di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, asseverando che gli interventi di messa a dimora in situ non potranno che essere posteriori a tale data, anche se potrà risultare eventualmente posteriore alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 (Allegato 8)

*14 Congruità delle spese ammissibili in riferimento a suoli aventi franco agricolo ridotto o assente, estrema povertà nutrizionale, e scadenti caratteristiche chimico-fisiche. In alcuni casi sembra che gli interventi proposti si collochino nell'area di cave dismesse. (si veda l'allegato n. 7 riferito alla CM Bari). Cofinanziamento possibile + congruenza DNSH*

Nel caso in cui gli interventi forestali presentino quadri economici non coerenti con i costi medi previsti per ettaro, in riferimento alla Tabella di cui all'art. 3, c. 4, dell'Avviso, la verifica di congruenza dei costi da parte del MEF, alla quale sono soggetti tutti gli interventi finanziati dal PNRR, potrebbe avere esito negativo. Inoltre, potrebbero essere riscontrati, anche, problemi di coerenza dell'intervento con il principio del DNSH relativo alla tutela della biodiversità. Ad ogni modo, resta sempre praticabile la possibilità che la Città Metropolitana operi con risorse finanziarie proprie al fine di rendere ammissibile e tecnicamente realizzabili gli interventi di imboschimento candidati all'Avviso.

*15.1 L'assunzione del personale a tempo determinato "essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto" ovvero la scelta di "personale incaricato per espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR" deve avvenire immediatamente, nel rispetto delle previsioni della tempistica di presentazione della proposta 60 gg dalla data del 30/03/2022 di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, in questa fase di elaborazione della proposta progettuale con impegno alla regolarizzazione della assunzione all'atto della approvazione della proposta progettuale dal competente MiTE?*

Sulla base delle indicazioni della circolare MEF-RGS n. 4/2022, ai fini dell'imputazione al PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione dei progetti, le città metropolitane individuano il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi: poiché le relative spese devono essere incluse nel quadro economico del progetto, nel rispetto dei limiti previsti dalla predetta circolare, le scelte in merito alle figure professionali ed ai relativi costi devono essere effettuate entro i termini previsti dall'Avviso per la presentazione delle proposte progettuali. Detto termine è stato prorogato, con la "Modifica all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", pubblicato il 30 marzo 2022, ai sensi dell'art. 14, c. 1 di detto Avviso" a ottantadue giorni dalla data del 30/03/2022 di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, in luogo dei sessanta giorni iniziali previsti dallo stesso Avviso. A seguito dell'approvazione della proposta progettuale sarà necessario provvedere alla finalizzazione delle assunzioni.

*15.2 Possibilità di guadagnare anticipazioni sul finanziamento degli interventi al fine di assumere personale a tempo determinato "essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto" "incaricato per espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR". Anticipo solo successivamente alla registrazione dell'accordo convenzionale con CM*

In base all'art. 13 dell'Avviso pubblico, le città metropolitane possono ricevere un'anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento, attestando l'avvio di operatività dell'intervento stesso ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Nello specifico, tale criterio si considera soddisfatto con la stipula dell'atto d'obbligo della città metropolitana a seguito dell'ammissione a finanziamento della relativa proposta progettuale. **Non è pertanto possibile l'erogazione di anticipazioni precedenti alla stipula dell'atto d'obbligo.**